



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'  
CONTRATTUALE DEL COMUNE**

\*\*\* \*\*

# INDICE

## **TITOLO I – Disposizioni generali**

### *Capo I – Disposizioni Preliminari*

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Normativa applicabile
- Art. 3 – Tipologie di contratto
- Art. 4 – Autorizzazione a contrarre

### *Capo II – Gli organi e gli uffici preposti all'attività contrattuale*

- Art. 5 – L'Ufficio Contratti
- Art. 6 – Competenze dei Responsabili di Servizio
- Art. 7 – La commissione di gara

## **TITOLO II – Le procedure di scelta del contraente**

### *Capo I – Norme comuni*

- Art. 8 – I metodi di scelta
- Art. 9 – L'indizione della gara
- Art. 10 – Pubblicità e diffusione dei bandi
- Art. 11 – L'aggiudicazione
- Art. 12 – La verifica dei requisiti
- Art. 13 – Adempimenti in materia antimafia
- Art. 14 – Avviso di postinformazione ed adempimenti successivi

### *Capo II – La procedura negoziata*

- Art. 15 – Trattativa privata
- Art. 16 – Procedimento per la trattativa privata
- Art. 17 – Trattativa privata ad evidenza pubblica
- Art. 18 – Adempimenti successivi all'aggiudicazione
- Art. 19 – Le attività connesse alle procedure di gara

### *Capo III – I procedimenti di spesa in economia*

- Art. 20 – Modalità di esecuzione degli interventi in economia
- Art. 21 – Limiti economici degli interventi in economia
- Art. 22 – Lavori in economia
- Art. 23 – Forniture in economia
- Art. 24 – Servizi in economia
- Art. 25 – Interventi misti
- Art. 26 – Procedura di affidamento
- Art. 27 – Disposizioni speciali per i servizi legali
- Art. 28 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici
- Art. 29 - Garanzie

## **TITOLO III – Il contratto**

### *Capo I – La stipulazione*

- Art. 30 – Forma dell’atto
- Art. 31 – Contenuto essenziale
- Art. 32 – Stipulazione e adempimenti accessori
- Art. 33 – Garanzie
- Art. 34 – Osservanza di contratti di lavoro ed altri obblighi
- Art. 35 – Subappalto e cessione del contratto

### *Capo II – La fase di esecuzione del contratto*

- Art. 36 – Modifiche contrattuali
- Art. 37 – Modalità di pagamento
- Art. 38 – Revisione degli importi contrattuali
- Art. 39 – Proroghe rinnovi e subentri
- Art. 40 – Collaudo o accertamento del regolare adempimento degli obblighi contrattuali
- Art. 41 – Ipotesi di inadempimento – Penalità – Risoluzione
- Art. 42 – Recesso
- Art. 43 – Esecuzione d’ufficio

### *Capo III – Disposizioni relative alle singole fattispecie contrattuali*

- Art. 44 – Appalto
- Art. 45 – Locazione
- Art. 46 – Compravendita
- Art. 47 – Concessioni cimiteriali
- Art. 48 – Convenzioni in materia urbanistica
- Art. 49 – Atti societari
- Art. 50 – Ipotesi residuali

## **TITOLO IV – Disposizioni finali**

- Art. 51 – Abrogazione di norme incompatibili
- Art. 52 – Disposizioni finali
- Art. 53 – Entrata in vigore

\*\*\* \*\*

## **TITOLO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Capo I – Disposizioni Preliminari**

##### **Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale del Comune per il perseguimento dei fini pubblici che istituzionalmente fanno capo all'Ente.
2. Il provvedimento amministrativo che approva la procedura di scelta del contraente e/o lo stipulando contratto, deve individuare le motivazioni relative al perseguimento degli interessi di carattere pubblico correlate all'attività negoziale.
3. Tutti gli importi citati nel presente regolamento si intendono iva esclusa.

##### **Art. 2 - Normativa applicabile**

1. In ordine a ciascuna tipologia di contratto, l'attività contrattuale del Comune viene esercitata nel rispetto dei principi e delle norme dell'ordinamento statale, regionale e comunitario vigenti in materia, dello Statuto comunale e del presente regolamento.

##### **Art. 3 - Tipologie di contratto**

1. Nessuna tipologia contrattuale è esclusa dall'autonomia negoziale del Comune, purché rientrante nei limiti imposti dalla legge.
2. Qualora venga individuata l'opportunità della stipulazione di un contratto innominato, il provvedimento di approvazione dello stesso, contenente l'autorizzazione a contrattare, deve menzionare le ragioni e l'utilità della scelta, in relazione agli interessi da perseguire, affinché esso sia diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ai sensi del 2° comma dell'art. 1322 del codice civile.

##### **Art. 4 – Autorizzazione a contrarre**

1. La stipulazione dei contratti è preceduta dall'atto di determinazione a contrarre, il quale individua:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire, con riferimento a quanto previsto dal precedente art. 1, 2° comma;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse in base alle vigenti disposizioni di legge.
2. La determinazione a contrarre è adottata da parte del Responsabile di Servizio competente alla gestione del singolo appalto o suo delegato, sulla base degli atti di indirizzo emessi da parte degli organi di governo dell'Ente in base alle competenze specifiche e, per quanto riguarda le modalità di cui al punto c) del primo comma del presente articolo, può rinviare ai contenuti del bando di gara.

## Capo II – Gli organi e gli uffici preposti all'attività contrattuale

### Art. 5 – L'Ufficio Contratti

1. La gestione dei procedimenti di stipulazione dei contratti e delle procedure di gara ad evidenza pubblica è affidata all'Ufficio Contratti del Comune, in collaborazione con gli altri uffici comunali.
2. E' fatto salvo, pertanto, quanto previsto dal regolamento comunale per le forniture, i servizi ed i lavori da eseguirsi in economia ed, altresì, le procedure di trattativa privata o le selezioni condotte direttamente dagli Uffici competenti all'assunzione della spesa relativa ed alla gestione del rapporto contrattuale, per le quali risulta più opportuno, anche per esigenze di economia del procedimento, la trattazione diretta da parte dei responsabili dei singoli procedimenti.
3. In particolare, l'Ufficio contratti provvede a:
  - a) fornire supporto agli uffici per la consulenza giuridico – amministrativa riguardante le procedure contrattuali in generale, e di gara in particolare;
  - b) predisporre i bandi di gara e gli atti necessari alla loro approvazione, curando l'adozione della procedura di gara più opportuna;
  - c) nominare la commissione di gara, per le gare precedute dal bando di gara;
  - d) verbalizzare le sedute di gara, per le gare precedute dal bando di gara;
  - e) richiedere e custodire i documenti necessari alla stipulazione dei contratti seguiti, in base alle normative vigenti e quelli che si rendessero opportuni al fine di garantire l'idoneità dei contraenti all'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
  - f) redigere i contratti da stipulare in forma pubblico–amministrativa e provvedere agli adempimenti successivi alla stipulazione dei contratti (quali la registrazione e la trascrizione);
  - g) predisporre gli atti di subentro, di sottomissione e gli atti connessi a contratti già stipulati, in forma pubblico–amministrativa, in quanto costituiscano modificazioni o estensioni dei precedenti atti in vigore tra le parti;
4. Rimane affidata alla competenza dei singoli uffici responsabili dei procedimenti di spesa la predisposizione dei capitolati speciali d'appalto, del foglio condizioni esecutive ed in generale la progettazione o programmazione antecedente la decisione di individuare l'eventuale contraente, nonché la fase di esecuzione del contratto successiva alla sua stipulazione, comprensiva dell'assunzione dell'impegno di spesa relativo e dell'autorizzazione ad eventuali subappalti.

### Art. 6 - Competenze dei Responsabili di Servizio

1. E' competenza dei Dirigenti o dei Responsabili dei Servizi **o loro delegati**, oltre a quanto specificato nella normativa e nello Statuto comunale:
  - a) l'assunzione, con determinazione, degli impegni di spesa per il finanziamento delle opere o dei servizi;
  - b) la predisposizione ed approvazione del Capitolato d'Appalto o del foglio condizioni esecutive;
  - c) la presidenza e la partecipazione alle commissioni di gara;
  - d) l'aggiudicazione definitiva della gara o la decadenza o l'annullamento dell'aggiudicazione;
  - e) la stipulazione dei contratti;
  - f) il completamento del procedimento amministrativo successivo alla fase contrattualistica mediante la gestione del servizio o la realizzazione dell'opera.
  - g) l'autorizzazione al subappalto nei casi previsti dalla legge;
  - h) l'applicazione di eventuali penali per inadempimenti dell'aggiudicatario;
  - i) il recesso del contratto o la sua risoluzione;
  - l) ogni altro adempimento connesso all'appalto successivo alla stipula del relativo contratto.

2. Per quanto riguarda l'indizione della gara, al Responsabile del Servizio Contratti o suo delegato compete:
  - a) l'approvazione e la pubblicazione del il bando di gara, oltre ad ogni atto correlato ai medesimi provvedimenti;
  - b) la nomina della commissione di gara.
3. Le elencazioni contenute nei commi precedenti si intendono riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo.
4. E' fatta salva ogni altra disposizione prevista nel regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per quanto non incompatibile con quanto stabilito nel presente regolamento.

#### **Art. 7 - La commissione di gara**

1. La nomina della commissione di gara deve essere effettuata e comunicata ai membri nominati prima della data della seduta stabilita dal bando di gara ed a seguito della scadenza del termine per la presentazione delle offerte .
2. La commissione è composta dai seguenti membri effettivi:
  - a) il Responsabile di Servizio interessato o suo delegato cui compete la gestione dell'appalto, con funzioni di Presidente della Commissione di gara;
  - b) due dipendenti dell'Area funzionale interessata all'appalto, uno dei quali può essere sostituito da un membro esterno nominato in qualità di esperto nella materia oggetto d'appalto, qualora lo richiedano le particolarità degli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara.
3. Un dipendente dell'Ufficio Contratti partecipa alla seduta con funzione di segretario verbalizzante.
4. Qualora le circostanze lo richiedano, la determinazione che approva il bando di gara e nomina la Commissione tecnica può individuare una commissione appositamente destinata a procedere alla valutazione delle offerte anomale e delle giustificazioni fornite da parte degli offerenti in merito alle medesime.
5. In caso di assenza o impedimento di uno o più membri nominati della Commissione l'assente viene sostituito con altro dipendente di norma appartenente allo stesso Ufficio.
6. Il provvedimento amministrativo di modificazione della Commissione, con le modalità indicate al comma precedente, è comunicato ai nuovi membri nominati entro e non oltre il giorno precedente la seduta, fatta salva l'ipotesi di urgenza determinata dall'assenza improvvisa, verificatasi nello stesso giorno fissato per la seduta di gara.
7. Nell'ipotesi di improvvisa assenza più di due componenti della Commissione nominata la seduta viene rinviata a successiva data da determinarsi.
8. La Commissione delibera a maggioranza dei voti espressi, con la presenza di tutti i componenti.
9. La seduta di gara deve di regola svolgersi, in un'unica seduta, fatta salva l'esigenza indicata nel bando di gara, di una temporanea sospensione dovuta alla necessità di effettuare verifiche inderogabili ai fini della decisione di ammissione o di esclusione del partecipante alla gara e/o di calcolo delle offerte o dei punteggi da attribuire alle medesime, ovvero di effettuare altri approfondimenti o valutazioni di carattere giuridico, tecnico ed economico – finanziario, o in presenza di elevato numero di offerte.
10. Al termine della seduta viene steso processo verbale firmato da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario verbalizzante.
11. L'aggiudicazione contenuta nel verbale di gara costituisce atto di aggiudicazione provvisoria.
12. Il vincolo contrattuale tra le parti sorge nel momento successivo dell'aggiudicazione definitiva del contratto d'appalto da parte del Responsabile di Servizio competente per la fase esecutiva del contratto o suo delegato, subordinatamente alla verifica dell'esistenza, in capo al contraente, dei requisiti generali e tecnico – organizzativi dichiarati in sede di gara e necessari all'esecuzione dell'appalto.

13. Con il provvedimento di aggiudicazione definitiva contestualmente si provvede all'approvazione degli atti di gara.
14. Il procedimento si conclude con la stipulazione definitiva del contratto d'appalto.
15. Qualora la complessità e specificità dell'individuazione del contraente in fase di gara, in relazione alla necessità di valutazione degli elaborati presentati e di aspetti tecnico – qualitativi, richiedano competenze professionali specialistiche, la commissione può essere integrata da due membri esperti nelle materie oggetto di esame, incaricati con atto del Responsabile di Servizio Contratti e nominati con la determinazione di nomina della Commissione di gara, fermo restando che il numero dei componenti della Commissione stessa dovrà essere dispari.
16. In ogni caso il numero dei componenti non può essere inferiore a tre né superiore a cinque, incluso il presidente della commissione di gara e con esclusione del segretario verbalizzante.
17. Il presente articolo, è applicabile a tutte le procedure di gara, fatte salve specifiche disposizioni di legge in materia.

## **TITOLO II**

### **Le procedure di scelta del contraente**

#### **Capo I – Norme comuni**

#### **Art. 8 – I metodi di scelta**

1. Per la scelta del contraente il Comune si avvale della procedura aperta (pubblico incanto), delle procedure ristrette (licitazione privata e appalto concorso), del cottimo fiduciario per i lavori, i servizi e le forniture da eseguirsi in economia, del concorso di idee e di progettazione, o della procedura negoziata (trattativa privata), del dialogo competitivo, dell'accordo quadro e del sistema dinamico di acquisizione, ed altri sistemi previsti dalla legislazione vigente, anche in forma elettronica, e secondo le disposizioni che seguono.
2. Prima di procedere all'acquisizione di beni e servizi il responsabile del procedimento deve verificare se detti beni o servizi siano compresi in una convenzione attiva, di cui all'art. 26 della L. 488/1999. In tal caso l'acquisizione dovrà essere effettuata con riferimento a detta convenzione e, solo ove questa proponga beni o servizi ritenuti non idonei o prezzi ritenuti non convenienti, il responsabile del procedimento potrà avviare un'autonoma procedura di acquisto secondo la disciplina del presente regolamento; nei relativi provvedimenti di autorizzazione a contrattare e di aggiudicazione dovrà essere dato conto delle motivazioni della procedura scelta, con particolare riferimento alla non idoneità dei beni e servizi o alla non convenienza dei beni proposti dalle convenzioni.
3. E' ammessa l'effettuazione di procedure telematiche di acquisto, la cui partecipazione è subordinata all'iscrizione ad un apposito albo delle ditte abilitate, previo apposito bando. Qualora le procedure telematiche vengano effettuate tramite CONSIP S.p.a. è valida l'abilitazione ottenuta presso tale società.
4. Nel rispetto delle norme di legge e di regolamento in materia, è consentita l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario attraverso l'utilizzo del mercato elettronico.
5. L'affidamento diretto di servizi a cooperative sociali, nei casi previsti dalla Legge Regionale del Veneto nr. 23 del 03.11.2006 e successive modifiche ed integrazioni, può essere effettuato, previa adeguata pubblicità e previa una preselezione delle candidature che garantisca il rispetto dei principi comunitari che presiedono alla stipulazione dei contratti pubblici.

#### **Art. 9 – L'indizione della gara**

1. I contratti affidati a norma del precedente articolo, fatto salvo quanto previsto al secondo comma del medesimo, sono preceduti da apposita gara che viene indetta a seguito di pubblicazione del bando di gara o di trasmissione della lettera d'invito, approvati nei quindici giorni successivi all'approvazione del Capitolato Speciale d'Appalto o del Foglio Condizioni Esecutive, e pubblicato in tempo utile in relazione alla necessità di decorrenza del contratto in ciascun caso specifico.
2. E', pertanto, cura dell'Ufficio competente alla gestione del singolo appalto, trasmettere la documentazione necessaria all'Ufficio Contratti, in tempo utile al fine dell'espletamento della procedura di affidamento dell'appalto.
3. E' consentita la presentazione di offerte in assenza del bando di gara solamente nei casi previsti dalla legge o dal presente regolamento.
4. Il bando di gara, fatta salva la modulistica obbligatoria in base alle disposizioni di legge vigenti, deve in ogni caso prevedere:
  - a) il tipo di contratto da stipulare e l'opera /servizio/fornitura da aggiudicare;

- b) l'indicazione dei requisiti minimi di partecipazione alla gara d'appalto;
  - c) l'importo posto a base di gara, o l'importo fino a concorrenza del quale è consentito formulare l'offerta, fatti salvi i casi speciali in cui risulta oggettivamente difficile l'individuazione di un importo a base d'appalto;
  - d) la documentazione e le garanzie richieste per l'ammissione;
  - e) i termini per la presentazione delle offerte e per l'acquisto degli elaborati di gara, ai sensi di legge;
  - f) le modalità di gara e la data della seduta;
  - g) le ipotesi di esclusione e di decadenza dall'aggiudicazione o di annullamento della medesima;
  - h) altre disposizioni utili alla conoscibilità da parte dei concorrenti, delle condizioni contrattuali.
5. Il bando o la lettera d'invito devono prevedere, quale requisito essenziale per la partecipazione, il tassativo rispetto, da parte del concorrente, dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore interessato, ed in particolare dei minimi retributivi tabellari, degli obblighi in materia di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, delle disposizioni vigenti in materia di imposte e tasse e delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.
  6. In conformità alle vigenti disposizioni di legge è consentita la partecipazione alle gare di raggruppamenti d'impresa o di consorzi.
  7. Sono escluse dalla partecipazione alla gara, le imprese controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

#### **Art. 10 – Pubblicità e diffusione dei bandi**

1. Il bando di gara deve essere pubblicizzato a cura dell'Ufficio Contratti con le modalità previste dalla legge vigente, e comunque con ogni altra modalità ritenuta opportuna in relazione alla necessità di diffusione del bando.
2. L'Ufficio Contratti provvede annualmente ad espletare apposita trattativa privata per l'individuazione delle agenzie concessionarie per la pubblicità sulle testate giornalistiche a maggior diffusione nazionale o locale, presso le quali acquistare spazi pubblicitari idonei alla pubblicazione dei bandi e/o degli avvisi di gara.
3. Il bando può essere diffuso, ove possibile, attraverso canali telematici e/o riviste di settore che lo rendano pubblico a titolo gratuito.
4. Lo sportello polifunzionale collabora con l'Ufficio Contratti nella diffusione e distribuzione, a prezzo di costo, delle copie fotostatiche e loro rilegature ed eventuali altri tipi di riproduzione dei documenti, dei bandi di gara, degli avvisi di selezione e dei Capitolati Speciali d'Appalto, Fogli Condizioni Esecutive ed elaborati di gara, utili all'informazione dell'utente rispetto alla gara ed al contratto.
5. Gli elaborati tecnici di gara che non sia possibile riprodurre in copia su supporto, per la mole e la complessità tecnica di copiatura dei medesimi, sono messi in vendita, a disposizione degli utenti, per il tramite di una copisteria idonea per il tipo di elaborati da riprodurre, individuata mediante apposita procedura di scelta.

#### **Art. 11 – L'aggiudicazione**

1. I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture per i quali la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo, vengono aggiudicati al massimo ribasso ovvero al miglior prezzo in aumento, qualora lo esiga la particolarità del servizio, in particolare per i casi di affidamento in concessione e cessione di beni, quote ed azioni.
3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità – prezzo, l'aggiudicazione viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la valutazione della

varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico – qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto.

4. In particolare, nel caso previsto dal precedente comma, assegnato un punteggio massimo di 100 nella valutazione delle offerte, ed attribuita al prezzo una percentuale che sia relativamente maggiore rispetto agli altri elementi considerati, il punteggio finale sarà attribuito mediante applicazione della seguente formula:  $P=(N \times V):M$ , dove P è il punteggio da assegnare, N l'offerta più conveniente, V il punteggio massimo attribuibile e M l'offerta da valutare.
5. Gli elementi tecnico qualitativi possono essere valutati anche in relazione alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione, assistenza ed agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dalle imprese.
6. In relazione alla natura ed alle caratteristiche del contratto, il bando può indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico – qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non vengano ritenute idonee per l'aggiudicazione, in particolare nel caso vi sia un'unica offerta valida.
7. L'offerta finalizzata alla partecipazione alla gara d'appalto è costituita da un contenitore opportunamente sigillato e controfirmato, all'interno del quale vengono inseriti 2 plichi sigillati e controfirmati sui limiti di chiusura.
8. All'esterno di ogni plico, dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, l'indirizzo dell'Amministrazione Appaltante e l'indicazione del numero d'ordine e tipo di gara d'appalto espletata.
9. Nel plico numero 1 deve essere inserita la documentazione amministrativa costituita da:
  - a) istanza di ammissione alla gara d'appalto in bollo, preferibilmente compilata utilizzando apposito modulo predisposto da parte dell'Amministrazione, redatta secondo le seguenti modalità:
    - gli estremi di identificazione della ditta concorrente, numero di Partita IVA o Codice Fiscale e le generalità complete del firmatario dell'offerta, titolare o legale rappresentante dell'impresa;
    - dichiarazione resa con sottoscrizione non autenticata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 DPR 28 dicembre 2000 nr. 445, con allegata copia fotostatica di un documento di identità personale del sottoscrittore, in cui sono attestate le circostanze richieste dal bando di gara; il modulo di istanza deve essere compilato in ogni sua parte, mentre nel caso in cui l'istanza sia presentata su supporto diverso, essa dovrà contenere tutte le dichiarazioni previste, in maniera da risultare identica al modulo, e in ogni caso, conforme a quanto richiesto dal bando di gara;
  - b) cauzione provvisoria;
  - c) certificato di presa visione dei luoghi;
  - d) dichiarazione di eventuale subappalto;
  - e) istanza resa da parte di ciascuna impresa partecipante ad un raggruppamento di imprese, con esclusione delle dichiarazioni riguardanti l'aver preso visione del progetto e dei luoghi e di ogni circostanza atta ad influire sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali, le quali vengono rese da parte della capogruppo;
  - f) l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro;
  - g) l'applicazione delle norme in materia di C.C.N.L.;
  - h) l'accettazione dei lavori /servizio/forniture, sotto le riserve di legge, nelle more del contratto e la consegna, in ogni caso, contestuale al contratto.
10. Il bando di gara precisa quali documenti o dichiarazioni sono richiesti a pena di esclusione dalla gara.

11. Il plico numero 2 contiene l'offerta in bollo economica, che in caso di raggruppamento di imprese deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti al raggruppamento (e per ciascuno deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità personale del firmatario).
12. In caso di aggiudicazione a favore di un raggruppamento d'impresa, le singole imprese dovranno conferire, con un unico atto in caso di forniture o servizi di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, copia autentica del quale viene consegnata all'Amministrazione, nel termine dalla stessa fissato per la presentazione dei documenti necessari alla stipulazione del contratto:
  - a) mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata;
  - b) procura, risultante da atto pubblico, con la quale è conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.
13. E' ammessa la presentazione di mandato e procura in unico atto notarile redatto in forma pubblica.
14. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico – qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando o nella lettera d'invito.
15. La parte economica dell'offerta può contenere l'indicazione di un prezzo, anche in forma di prezzi unitari, o di un ribasso rispetto al prezzo base, con la relativa misura percentuale, e deve, comunque, essere effettuata sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza è da considerarsi valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione, a condizione che vi sia assoluta certezza degli elementi di valutazione dell'offerta e sia rispettata la parità di condizioni tra gli offerenti.
16. L'offerta economica deve essere redatta in lingua italiana.
17. Per gli appalti di lavori di importo superiore ad € 1.000.000,00 e di servizi e forniture di importo superiore ad € 100.000,00, vengono valutate le offerte anormalmente basse, secondo quanto previsto dall'art. 86, commi 1 e 2, del D. Lgs. nr. 163 del 12.04.2006.
18. Per gli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore ad € 1.000.000,00 e per gli appalti di servizi e forniture di importo pari o inferiore ad € 100.000,00, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, il bando può prevedere l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 comma 1 del D. Lgs. nr. 163 del 12.04.2006, sempreché il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci la procedura di esclusione automatica non è esercitabile e la commissione può valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
19. In relazione a quanto stabilito dalla Legge 7 dicembre 2000 nr. 327 e successive integrazioni e modificazioni, la valutazione dell'anomalia delle offerte viene effettuata anche in base alla scomposizione degli elementi dell'offerta, con particolare riferimento all'adeguatezza del valore economico rispetto al costo del lavoro ed ai minimi retributivi tabellari vigenti per il settore merceologico considerato o di quello che più gli si avvicina, ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai costi relativi agli obblighi in materia di sicurezza del lavoro.
20. La Commissione può chiedere al partecipante di giustificare la propria offerta anche mediante copia di contratti di fornitura stipulati per l'appalto di cui trattasi; in ogni caso l'offerta deve evidenziare un ragionevole profitto d'impresa, anche trattandosi di cooperative.
21. L'inoltro dell'offerta deve avvenire, nel rispetto delle formalità previste dal bando, a mezzo posta o recapito diretto presso l'Ufficio Protocollo del Comune negli orari indicati dal bando di gara (di apertura del medesimo al pubblico e, pertanto, entro le ore 12:30 ovvero le 18:30 dei giorni di apertura al pubblico, in modo tale che sia assicurato il deposito del plico presso l'Ufficio Protocollo, da valersi come deposito nell'orario previsto per il giorno di scadenza della presentazione delle offerte).

22. A parità di condizioni per tutti i concorrenti, il Responsabile del Servizio Contratti può stabilire una proroga del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione e/o delle offerte, sulla base di motivate ragioni da indicarsi nella determinazione di modifica della data e, conseguentemente del bando di gara.
23. L'amministrazione non è, in ogni caso, responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.
24. In caso di offerte uguali l'aggiudicatario viene individuato mediante estrazione a sorte, fatte salve eventuali specifiche disposizioni di legge.
25. E' fatta salva la possibilità per la Commissione tecnica di gara, se stabilita dal bando, di aggiudicare anche in caso di una sola offerta valida, ovvero di non procedere all'aggiudicazione in caso di un'unica offerta non congrua o non valida.
26. In caso di modificazioni apportate al Capitolato Speciale d'Appalto, a seguito di asta pubblica risultata deserta, dovrà essere espletata una nuova procedura ad evidenza pubblica.
27. La gara viene aggiudicata provvisoriamente al concorrente che abbia presentato l'offerta più vantaggiosa secondo i criteri di aggiudicazione stabiliti dal bando di gara, mediante declaratoria contenuta nel verbale della Commissione tecnica di gara.

### **Art. 12 – La verifica dei requisiti**

1. I requisiti di partecipazione, comprovabili mediante certificazioni amministrative, possono essere documentati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o autocertificazioni, con sottoscrizione non autenticata cui viene allegata una copia fotostatica del documento di identità personale del firmatario, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
2. Ulteriori stati, fatti o qualità personali rilevanti ai fini dell'ammissione alla gara possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di atto notorio con sottoscrizione non autenticata cui viene allegata una copia fotostatica del documento di identità personale del firmatario, fatti salvi i casi espressamente esclusi dalla legge.
3. In seguito alla gara, l'Ufficio Contratti provvede alla verifica dei requisiti dichiarati da parte dell'aggiudicatario in sede di gara, mediante richiesta di riscontro alle Pubbliche Amministrazioni interessate, fatta salva la documentazione eventualmente già presentata in originale o copia autentica, da parte del concorrente.
4. La verifica prevista al precedente comma è condizione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.
5. In caso di esito negativo della verifica in relazione anche ad uno soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara, il Responsabile del Servizio competente o suo delegato provvede a dichiarare l'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente impossibilità di provvedere alla sottoscrizione del contratto ed il sorgere degli effetti giuridici del medesimo, ed a disporre l'incameramento della cauzione provvisoria depositata a garanzia degli obblighi assunti con la partecipazione alla gara.
6. E' fatta salva ogni altra previsione prevista dalla normativa specifica in materia di lavori, servizi e forniture, in vigore al tempo della pubblicazione del bando di gara.

### **Art. 13 – Adempimenti in materia antimafia**

1. In data antecedente alla sottoscrizione del contratto o del subappalto e prima che esso inizi ad esplicare i propri effetti, condizione indispensabile di procedibilità costituisce l'acquisizione della necessaria comunicazione antimafia relativa al contraente, e, qualora l'importo contrattuale sia superiore alla soglia comunitaria, della informazione antimafia
2. In caso di riscontro negativo rispetto alla documentazione indicata al precedente comma, è impedita la stipulazione del contratto ed è resa obbligatoria la declaratoria di decadenza

dall'aggiudicazione dell'appalto, con le modalità stabilite dall'art. 12, comma 6, del presente regolamento.

#### **Art. 14 – Avviso di postinformazione ed adempimenti successivi**

1. Entro 5 giorni dall'aggiudicazione provvisoria l'Ufficio Contratti provvede a comunicare l'esito della gara all'aggiudicatario.
2. Lo svincolo della cauzione provvisoria presentata da parte dell'aggiudicatario è subordinata all'aggiudicazione definitiva, alla presentazione della cauzione definitiva e dei documenti necessari alla firma del contratto, ed alla stipulazione del contratto medesimo.
3. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione provvisoria, l'Ufficio Contratti provvede alla restituzione dei documenti depositati in originale o in copia autenticata ai concorrenti alla gara che ne facciano richiesta, della cauzione provvisoria munita di autorizzazione allo svincolo, unitamente alla comunicazione dell'esito della gara, con esplicita indicazione dei motivi di esclusione.
4. Al secondo classificato nella graduatoria viene data comunicazione dell'esito della gara con l'indicazione che la cauzione provvisoria è svincolata e trasmessa per la restituzione entro 5 giorni dall'aggiudicazione definitiva.
5. Entro 48 giorni dall'aggiudicazione definitiva, l'esito della gara deve essere reso pubblico all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune, fatte salve le altre prescrizioni previste dalla legge in materia.
6. L'avviso di aggiudicazione deve contenere menzione del tipo di appalto e dell'importo aggiudicato, dei partecipanti, del criterio di aggiudicazione e dell'aggiudicatario.
7. In caso di appalto di lavori pubblici, inoltre, l'Ufficio Tecnico provvede alla comunicazione all'Osservatorio dei contratti delle informazioni relative all'affidamento ed alla successiva esecuzione dell'appalto, mentre l'Ufficio Contratti provvede all'invio all'Osservatorio delle comunicazioni concernenti le segnalazioni obbligatorie relative alla fase di gara, dei prospetti statistici degli appalti aggiudicati e dei modelli GAP, a norma delle disposizioni di legge vigenti.
8. Le informazioni relative ai contratti conclusi nel corso dell'anno mediante scrittura privata, non sottoposti a registrazione e di valore non inferiore a 10.329,14 Euro, ovvero al diverso importo previsto dalle vigenti normative, vengono comunicate all'Anagrafe Tributaria del Ministero delle Finanze entro i termini e con le formalità di legge da parte dell'Ufficio Contratti.
9. E' fatto divieto a chiunque di comunicare a terzi l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ovvero dei soggetti che hanno fatto richiesta di ammissione alla gara prima dell'espletamento della seduta di gara d'appalto per l'ammissibilità dei soggetti medesimi e della comunicazione ufficiale degli esiti della medesima seduta di gara da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.
10. L'accesso agli atti può essere, in ogni caso, differito, da parte del Responsabile del Servizio o suo delegato, alla conclusione del procedimento di gara in relazione alla necessità di tutela della segretezza delle offerte e della riservatezza di imprese, gruppi o altri soggetti partecipanti.
11. E' vietata la consegna a terzi di copia dei contratti di appalto, mentre ne è consentita la visione qualora sussista un interesse giuridicamente rilevante indicato dal richiedente nella richiesta di accesso; è consentito, con autorizzazione rilasciata da parte del Responsabile del Servizio Contratti, l'estrazione di copia di contratti d'appalto, previa eliminazione dei dati personali attinenti al soggetto contraente, qualora l'accesso non comporti lesioni dell'interesse economico correlato alla divulgazione del "know how" sull'organizzazione dell'appalto o del concorrente alla gara.

12. E' fatto salvo quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dell'accesso agli atti ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione comunale ed altresì quanto previsto da eventuali provvedimenti in materia di esclusione del diritto di accesso adottati da parte dell'Amministrazione ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

## **Capo II – La procedura negoziata**

### **Art. 15 – La trattativa privata**

1. La trattativa privata è una procedura negoziata con la quale l'Amministrazione consulta una o più imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.
2. Si può procedere alla scelta del contraente a trattativa privata nei casi previsti dall'art. 57 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006, per i lavori pubblici di importo non superiore ad € 100.000,00, per lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'art. 16 comma 2 del DPR 06.06.2001 nr. 380 e dell'art. 28 comma 5 della legge 17.08.1942 nr. 1150, per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia secondo quanto stabilito dal Capo III del presente regolamento, e negli altri casi specificatamente stabiliti dalla legge.
3. Nella determinazione a contrarre deve essere precisata la motivazione dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano il ricorso alla trattativa privata.

### **Art. 16 – Procedimento per la trattativa privata**

1. La scelta delle Ditte da invitare alla trattativa privata viene effettuata dal Responsabile di Servizio, o suo delegato, competente per materia; il numero delle ditte non deve essere inferiore a 5, anche nel caso previsto dall'art. 122, comma 8, del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006, o a 3 nei casi previsti dall'art. 57 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006, per i lavori pubblici di importo non superiore ad € 100.000,00 e negli altri casi specificatamente stabiliti dalla legge, salvo che sul mercato non ne esistano in tali numeri; in quest'ultimo caso la determinazione a contrattare deve precisare tale circostanza.
2. Le ditte vengono scelte, in via prioritaria e con criteri di rotazione, nei casi in cui sia possibile, tra quelle di documentata capacità, tra quelle osservanti norme di garanzia di qualità e tra quelle che abbiano dimostrato affidabilità in precedenti rapporti con l'Amministrazione sotto il profilo tecnico – qualitativo, valutato sulla base di elementi in possesso della stessa Amministrazione, oltre il possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare del medesimo settore.
3. L'invito alla trattativa privata, che può essere inviato anche tramite fax o altre forme di trasmissione telematica, idonee a garantire l'apposizione della firma da parte dello scrivente, deve indicare un termine ragionevole per la presentazione delle offerte; nel caso di intervento d'urgenza l'invito può essere fatto anche telefonicamente ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il termine per la presentazione delle offerte non potrà essere inferiore a 10 giorni, fatta salva l'urgenza di provvedere che non consenta il rispetto di tale termine, da motivarsi adeguatamente nella determinazione a contrattare, ed in ogni caso assicurando un termine adeguato alle circostanze ed alla natura del contratto per la formulazione dell'offerta da parte delle ditte invitate.
5. La lettera di invito, di norma, contiene:
  - a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
  - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
  - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
  - d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;

- e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
  - f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
  - g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
  - h) qualora lo richieda la complessità dell'intervento, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento viene predisposto un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onori ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
6. La trattativa privata si svolge, di regola, davanti ad una commissione composta dal Responsabile del Servizio interessato e da due dipendenti appartenenti all'Ufficio competente per l'appalto; qualora particolari circostanze lo richiedano può partecipare alla commissione un esperto esterno all'ente, con motivazione da precisare nella determinazione a contrattare; nei casi di trattativa privata di importo pari o inferiore ad euro 100.000,00 provvede direttamente il Responsabile del Servizio competente.
  7. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale, ove venga convocata la commissione, firmato dai componenti della medesima, nel quale si dà atto delle offerte pervenute e dell'esclusione delle offerte risultate incomplete o irregolari, enunciandone la motivazione, ed i cui esiti devono essere comunicati successivamente alle ditte offerenti.
  8. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
    - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
    - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
 La valutazione della congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.
  9. A parità di condizioni per tutti i partecipanti, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, il Comune può trattare con ciascun concorrente, per ottenere un miglioramento dell'offerta prima che sia dichiarata l'aggiudicazione.
  10. Il Comune, nell'ambito della medesima gara, può affidare a più ditte le diverse parti in cui eventualmente si articola un'unica fornitura qualora le diverse offerte per le singole parti risultino più vantaggiose sotto il profilo della qualità oppure del prezzo; la lettera di invito deve precisare tale facoltà.
  11. Nelle procedure negoziate indette per l'affidamento di contratti di importo fino ad euro 100.000,00, qualora il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la valutazione dell'anomalia delle offerte si applica l'art. 86, comma 3, del D. Lgs. 163 del 12.04.2006.
  12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 del presente regolamento, il Responsabile del Servizio o suo delegato, provvede a sottoscrivere il contratto con la lettera di ordinazione.

### **Art. 17 – Trattativa privata ad evidenza pubblica**

1. Fatto salvo quanto previsto dal Capo III, nei casi in cui se ne ravvisi la necessità è possibile far precedere l'avvio della trattativa privata dalla pubblicazione di un di gara.
2. Nel caso previsto dal comma 1 del presente articolo, si seguono, per quanto compatibili, tutte le norme previste dal presente regolamento per le gare ad evidenza pubblica.

### **Art. 18 – Adempimenti successivi all’aggiudicazione**

1. Nei casi di esperimento della trattativa privata di cui all’art. 15, il Responsabile del Procedimento effettua la verifica dei requisiti posseduti da parte della ditta aggiudicataria, per la quale l’Ente non sia in possesso di documentazione in corso di validità della loro capacità ed esperienza e del possesso dei requisiti di legge.
2. In tutti i casi in cui si proceda a trattativa privata si osservano le norme previste dal presente regolamento per quanto attiene alla stipulazione del contratto.

### **Art. 19 – Le attività connesse alle procedure di gara**

1. Prima di procedere alla gara o al rinnovo contrattuale è opportuno procedere all’effettuazione di indagini di mercato anche in via informale, al fine di acquisire informazioni circa l’eseguibilità ed i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti e quant’altro possa essere utile per stabilire con precisione i termini del contratto.
2. I prezzi potranno essere confrontati con gli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, dalle Camere di Commercio e simili.
3. L’Ufficio Contratti procede all’inserimento dei dati per il monitoraggio delle gare presso l’Osservatorio dei Contratti ed al versamento della contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici anche per le trattative private per l’affidamento di forniture e servizi di importo superiore ad € 20.000,00 e di lavori di importo superiore ad € 40.000,00, o ai diversi importi stabiliti ai sensi di legge.

### **Capo III – I procedimenti di spesa in economia**

#### **Art. 20 – Modalità di esecuzione degli interventi in economia**

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
  - a) in amministrazione diretta;
  - b) per cottimo fiduciario.
  - c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte per cottimo;
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.
4. Gli affidatari di lavori, servizi, forniture in economia devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

#### **Art. 21 – Limiti economici agli interventi in economia**

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia non può superare l'importo massimo di € 200.000,00 per i lavori ed € 206.000,00 per forniture e servizi, nelle tipologie e suddivisioni di importo specificati dal presente regolamento.
2. Il ricorso alle spese in economia, nel limite di € 206.000,00 è consentito, a prescindere dalle tipologie di forniture di beni e servizi, nelle seguenti ipotesi:
  - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto stesso;
  - c) prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
  - d) urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero il patrimonio storico, artistico, culturale.
3. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
4. E' consentito l'affidamento diretto, a mezzo trattativa condotta con un solo contraente, di lavori sino al limite di € 40.000,00 e di forniture e servizi fino al limite di € 20.000,00.
5. Nessun esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

## Art. 22 – Lavori in economia

1. L'affidamento in economia di lavori eseguiti in amministrazione diretta non può in ogni caso superare l'importo complessivo di € 50.000,00.
2. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia concorrono alla determinazione dei limiti di importo.
3. Possono essere eseguiti in economia, fino al limite di € 200.000,00, i seguenti lavori:
  - a) manutenzione di opere o impianti
  - b) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo esemplificativo, i seguenti interventi:
    - 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
    - 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
    - 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
    - 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
  - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
  - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
  - e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
  - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
  - g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
  - h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.
4. Rientrano nella fattispecie di lavori di manutenzione di opere o di impianti di cui al comma 3 lettera a) del presente articolo, a titolo indicativo e non esaustivo, i seguenti interventi:
  - a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, la pulizia di caditoie e bocche da lupo, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, lo sfalcio e la manutenzione dei fossati, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali e barriere metalliche di protezione;
  - b) lavori concernenti modeste attività di costruzione, ampliamento, implementazione, conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
  - c) lavori concernenti modeste attività di costruzione, ampliamento, implementazione, conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;

- d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
- e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
- f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

### **Art. 23 – Forniture in economia**

1. Possono essere eseguite in economia fino al limite di € 50.000,00 di importo le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
  - a) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
  - b) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
  - c) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
  - d) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
  - e) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
  - f) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
  - g) combustibile per il riscaldamento di immobili;
  - h) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
  - i) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
  - j) materiali per la manutenzione di strade e piazzali;
  - k) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
  - l) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
  - m) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
  - n) materiali edili per la manutenzione degli edifici comunali
2. Possono essere eseguite in economia fino al limite di € 100.000,00 di importo le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
  - a) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
  - b) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, giochi, arredo urbano attrezzature e accessori per impianti sportivi;
  - c) veicoli di servizio;
  - d) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
  - e) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
  - f) attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;

- g) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
  - h) mezzi e attrezzature per la mobilità (montacarozzelle, pedane, segnaletica interna agli edifici).
3. Possono essere eseguite in economia fino al limite di € 206.000,00 di importo le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
- a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
  - b) pali della pubblica illuminazione;
  - c) ascensori e servoscala.

#### **Art. 24 – Servizi in economia**

1. Possono essere eseguite in economia, fino al limite di importo di € 50.000,00 le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate nell'allegato II.A al D. Lgs. nr. 163 del 12.04.2006, come segue:
- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui alla categoria 1;
  - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui alla categoria 2;
  - c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui alla categoria 3;
  - d) servizi di telecomunicazione di cui alla categoria 4;
  - e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui alla categoria 6, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili ;
  - f) servizi informatici e affini di cui alla categoria 7; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
  - g) servizi di ricerca e sviluppo di cui alla categoria 8; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
  - h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui alla categoria 9; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
  - i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui alla categoria 10;
  - j) servizi di consulenza gestionale e affini di cui alla categoria 11, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
  - k) servizi pubblicitari di cui alla categoria 13; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
  - l) servizi di editoria e di stampa di cui alla categoria 15; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
  - m) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui alla categoria 16, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque

dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Possono essere eseguite in economia, fino al limite di importo di € 100.000,00 le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate nell'allegato II.A al D. Lgs. nr. 163 del 12.04.2006, come segue:
  - a) contratti di leasing;
  - b) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui alla categoria 14.
3. Possono essere eseguite in economia, fino al limite di importo di € 206.000,00 le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate nell'allegato II.B al D. Lgs. nr. 163 del 12.04.2006, come segue:
  - a) servizi alberghieri di cui alla categoria 17; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni climatici e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
  - b) servizi di ristorazione di cui alla categoria 17; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
  - c) servizi relativi alla sicurezza di cui alla categoria 23; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
  - d) servizi relativi all'istruzione di cui alla categoria 24; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
  - e) servizi sanitari e sociali di cui alla categoria 25; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
  - f) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui alla categoria 26; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
  - g) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature, di cui alla categoria 27.

#### **Art. 25 – Interventi misti**

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente.

#### **Art. 26 – Procedura di affidamento**

1. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dagli uffici competenti per materia.
2. Si applicano le norme procedurali stabilite all'art. 16 del presente regolamento.

### **Art. 27 – Disposizioni speciali per i servizi legali**

1. I servizi di patrocinio legale di cui all'allegato II.B, numero 21, al D. Lgs. nr. 163 del 12.04.2006, sono affidati da parte del Responsabile del Servizio competente su base fiduciaria, per importi fino a euro 20.000,00; per importi superiori si applica l'articolo 27 del D. Lgs. nr. 163 del 12.04.2006, fino al limite di € 206.000,00.
2. Il comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
  - a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
  - b) prestazioni notarili;
  - c) consulenza, informazione e documentazione giuridico amministrativa, fatto salvo quanto previsto dal vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, allegato A.
3. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dall'atto di affidamento che deve recare l'importo stimato dei corrispettivi; il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.
4. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'entrata in vigore della correlata modifica dello statuto comunale.

### **Art. 28 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici**

1. Per servizi tecnici si intendono:
  - a) i servizi di architettura e ingegneria, urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, categoria 12, del D. Lgs. nr. 163 del 12.04.2006;
  - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del D. Lgs. nr. 163 del 12.04.2006;
  - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del D. Lgs. nr. 163 del 12.04.2006;
  - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
  - e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva;
  - f) collegi per la determinazione delle indennità di espropriazione.
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. nr. 163 del 12.04.2006, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente mediante procedura negoziata con un unico soggetto.
3. I servizi tecnici di importo pari o superiore a € 20.000,00 e inferiore a € 100.000,00 sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
  - a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
  - b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:

- 1) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
  - 2) ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo;
  - 3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nella lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
  - 4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
  - 5) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.
4. Il Responsabile di Servizio può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
  5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
    - a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a € 100.000,00;
    - b) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
  6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e pubblicazione sul sito internet dell'ente.
  7. I servizi di cui al comma 1 di importo pari o superiore a € 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del D. Lgs. nr. 163 del 12.04.2006.
  8. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

#### **Art. 29 – Garanzie**

1. Nelle procedure indette per l'affidamento di contratti di importo fino ad € 50.000,00 il Responsabile di Servizio valuta la possibilità di esonero dalla costituzione delle cauzioni provvisoria e definitiva.

## **TITOLO III – IL CONTRATTO**

### **Capo I – La stipulazione**

#### **Art. 30 – Forma dell'atto**

1. I contratti oggetto del presente regolamento devono essere stipulati in forma scritta, fatta salva l'ipotesi di esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia qualora la natura del contratto non lo richieda esplicitamente.
2. Nei casi in cui la natura del contratto lo richieda ovvero l'importo del contratto sia superiore ad € 100.000,00, la stipulazione ha luogo per atto pubblico.
3. Nei restanti casi la stipulazione può avere luogo a mezzo di scrittura privata, anche mediante sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte, ovvero mediante scambio di corrispondenza secondo quanto previsto dall'art. 1326 del codice civile, anche a mezzo telefax o strumenti informatici o telematici idonei a garantire la validità della firma dell'offerta e dell'accettazione.
4. Ai contratti stipulati in forma pubblico - amministrativa dal Comune, nei casi previsti dalla legge, vengono applicati i diritti di segreteria.
5. Nell'ipotesi di stipulazione in forma pubblico amministrativa le spese contrattuali relative all'imposta di registrazione, diritti di segreteria e scritturazione ed all'imposta di bollo sono poste a carico del contraente, fatte salve le eventuali diverse disposizioni di legge o dell'Ente in materia.
6. A seguito della formale sottoscrizione del contratto in duplice copia l'Ufficio Contratti provvede a repertoriare il contratto stipulato in forma pubblico – amministrativa o ad inserirlo nell'elenco delle scritture private, ad effettuarne la registrazione c/o la Direzione Provinciale delle Imposte, se dovuta, e, quando previsto dalla legge, ad effettuarne l'iscrizione o la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
7. Gli originali dei contratti registrati, sono conservati presso l'Ufficio Contratti che ne trasmette copia all'Ufficio competente per la fase esecutiva del contratto.

#### **Art. 31 – Contenuto essenziale**

1. Costituiscono elementi essenziali del contratto, in osservanza alle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto:
  - a) esatta individuazione dei contraenti e della lingua italiana, quale lingua applicabile, in caso di contrattazione con imprese straniere
  - b) oggetto del contratto
  - c) importo contrattuale
  - d) tempi e durata del contratto, eventuali termini essenziali
  - e) luogo e modalità di esecuzione delle prestazioni
  - f) modalità e tempi di pagamento e persona autorizzata a ricevere i pagamenti
  - g) spese contrattuali e oneri fiscali.
2. Qualora la natura del contratto lo richieda, o le vigenti disposizioni di legge o di regolamento lo richiedano possono, inoltre, essere previsti:
  - a) garanzie
  - b) ipotesi di recesso, inadempimento e applicazione di penalità, risoluzione del contratto, esecuzione in danno, eventuali clausole risolutive espresse
  - c) eventuale ipotesi di subappalto
  - d) modalità di controllo e di collaudo, attraverso indicatori di qualità
  - e) clausola di revisione dei prezzi

- f) dichiarazione di osservanza da parte del contraente delle disposizioni di legge in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, contratti di lavoro, sicurezza sul lavoro, rispondenza dei prodotti forniti alle norme di sicurezza ed alle norme tecniche, adempimenti in materia di imposte e tasse, con assunzione di responsabilità per l'ipotesi di danno a terzi, cose o animali, nell'espletamento del contratto da parte del contraente
  - g) norme del codice civile applicabili in quanto rilevanti per il tipo di contratto o in materia di rescissione o risoluzione del contratto
  - h) elezione di domicilio
  - i) foro competente, con esclusione del ricorso all'arbitrato, fatte salve ipotesi eccezionali debitamente motivate
  - l) spese contrattuali
  - m) specifica approvazione delle clausole vessatorie.
3. I documenti facenti parte del contratto, eventualmente non allegati all'atto, devono essere interamente richiamati per formarne parte integrante.

### **Art. 32 – Stipulazione e adempimenti accessori**

1. La stipulazione del contratto è di competenza del Responsabile di Servizio **o suo delegato** che, a seguito del positivo riscontro dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'aggiudicatario provvisorio, abbia affidato definitivamente il contratto impegnando la spesa relativa.
2. Alla stipulazione si procede a seguito dell'acquisizione dei seguenti documenti necessari alla medesima:
  - a) documenti di garanzia
  - b) ricevuta del deposito delle somme per spese contrattuali e marche da bollo
  - c) comunicazione, e se dovuta, informazione, in materia antimafia
  - d) piano di sicurezza
  - e) altri documenti eventualmente necessari.
3. Il contraente autorizzato alla stipulazione in virtù dei poteri attribuitigli ovvero in possesso di delega in copia autentica notarile, decade dall'aggiudicazione, con il conseguente incameramento della cauzione provvisoria a favore dell'Amministrazione Comunale, qualora senza giustificato motivo non si presenti nel termine stabilito per la firma del contratto o non presenti regolarmente i documenti richiestigli ai sensi del precedente comma 2, ovvero i medesimi non confermino quanto precedentemente dichiarato.
4. Il contratto è rogato, alla data fissata, da parte del Segretario Comunale o in sua vece, da parte del Vice Segretario Comunale, fatte salve le ipotesi di opportunità nelle quali la rogazione è affidato ad un Notaio di fiducia dell'Ente.

### **Art. 33 – Garanzie**

1. Nei contratti stipulati dall'Ente fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 del presente regolamento, quando, indipendentemente dall'importo contrattuale e dalla tipologia, specifiche circostanze lo rendano opportuno, al contraente può essere richiesto il deposito di una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA, da presentare secondo le modalità previste dalla legge speciale in materia di lavori pubblici e, per i servizi e le forniture, nelle forme seguenti:
  - a) contanti depositati presso la Tesoreria comunale
  - b) fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Comune di Rubano per l'importo richiesto.
2. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il versamento a semplice richiesta scritta della stazione appaltante entro 15 giorni dalla richiesta e la sua validità fino ad esplicita

autorizzazione allo svincolo della medesima stazione appaltante in relazione all'esaurimento di ogni pretesa relativa al contratto.

3. Qualora sia previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, o dal Foglio Condizioni Esecutive ovvero dalla determinazione a contrattare o da disposizioni di legge, il contraente è tenuto, altresì, al deposito di ulteriori garanzie assicurative con massimali da stabilire di volta in volta anche a mezzo del consulente assicurativo, per la copertura dei rischi di danno a terzi, cose o animali o altri rischi specificatamente indicati.
4. In caso di appalto di lavori pubblici sono dovute le garanzie previste dalla normativa statale e regolamentare vigente in materia.
5. In caso di Associazione Temporanea d'Impresa le garanzie sono prestate da parte dell'impresa capogruppo.
6. L'esclusione di ogni garanzia deve essere adeguatamente motivata.
7. In casi particolari, valutati dal Responsabile di Servizio o suo delegato e specificatamente motivati, è consentito chiedere al contraente la costituzione di una garanzia assicurativa a copertura del totale dell'importo contrattuale.

#### **Art. 34 – Osservanza di contratti di lavoro ed altri obblighi**

1. Chiunque stipuli un contratto o presti comunque la propria attività lavorativa a favore del Comune è tenuto per tutta la durata della prestazione ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci, comunicando periodicamente al responsabile del procedimento, secondo la tempistica indicata dal Capitolato Speciale d'Appalto, le attestazioni di regolare adempimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali obbligatori.
2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al Comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
3. In caso di mancata regolarizzazione il Comune può applicare le penali previste dal contratto, e nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

#### **Art. 35 – Subappalto e cessione del contratto**

1. Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 118 del D. Lgs. nr. 163 del 12.04.2006.
2. Nei casi previsti dalla legge e per particolari servizi o forniture di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, il subappalto può essere vietato, purché di tale circostanza sia fatta motivata menzione nei documenti di gara o trattativa.
3. Il subappalto non autorizzato e, comunque, intrapreso in assenza dei requisiti fissati dalla legge, è causa di risoluzione del contratto.
4. Non è consentita la cessione del contratto, pena la nullità della medesima cessione.
5. La cessione di crediti derivanti dai contratti d'appalto di importo superiore ad € 20.000,00 è disciplinata dall'art. 117 del D. Lgs. nr. 163 del 12.04.2006.
6. La cessione di crediti derivanti da contratti d'appalto, concessioni e concorsi di progettazione è efficace nei confronti del Comune, debitore ceduto, soltanto se effettuata in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata al Comune e qualora quest'ultima non la rifiuti entro 45 giorni dalla notifica.

## **Capo II – La fase di esecuzione del contratto**

### **Art. 36 – Modifiche contrattuali**

1. Sono ammesse le modifiche contrattuali, da attuarsi nella medesima forma del contratto originario, concordate per iscritto tra le parti, che non alterino la sostanza del negozio, se ritenute necessarie alla funzionalità del lavoro, fornitura o servizio.
2. Qualora la modifica da apportare al contratto comporti un incremento o una diminuzione dell'importo contrattuale, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, si procede alla stipulazione di un apposito atto di sottomissione.
3. Qualora la modificazione comporti un incremento o decremento dell'importo contrattuale superiore ai limiti d'obbligo, è obbligatoria la formalizzazione di un apposito atto di estensione al contratto, fatta salva l'ipotesi di lavori, servizi o forniture connessi, complementari o di completamento, per la quale è opportuno procedere alla stipulazione di un nuovo contratto.
4. La disciplina delle varianti che non comporti variazioni dell'importo contrattuale e di modificazioni non considerate varianti, è contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto e nelle norme di legge vigenti per ciascun tipo di appalto.

### **Art. 37 – Modalità di pagamento**

1. Il Capitolato Speciale d'Appalto, il foglio condizioni esecutive o, in mancanza, il contratto stesso, stabiliscono le modalità di pagamento del corrispettivo contrattuale in forma di abbonamento, liquidazioni periodiche ovvero in unica soluzione, a seguito di accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto.

### **Art. 38– Revisione degli importi contrattali**

1. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica deve esser inserita una clausola di revisione periodica dei prezzi che indichi i presupposti e la periodicità della revisione, se la medesima operi a favore di una o più parti, se operi automaticamente o ad istanza di parte.

### **Art. 39 – Rinnovi, proroghe, e subentri**

1. Non è consentito il rinnovo tacito dei contratti.
2. Il rinnovo è consentito nei limiti stabiliti dall'art. 57, comma 6, del D. Lgs. nr. 163 del 12.04.2006.
3. E' consentita la proroga del contratto per il tempo minimo necessario a perfezionare le procedure per un nuovo affidamento.
4. In caso di modificazioni societarie o d'impresa in corso di appalto, la continuazione del contratto è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti già richiesti al contraente originario e necessari ai sensi delle norme di legge vigenti in capo al soggetto subentrante, ed alla successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, che deve intervenire entro 60 giorni dalla data di comunicazione da parte del cessionario.
5. Nelle concessioni di servizi deve essere prevista la clausola del preventivo gradimento da parte dell'Amministrazione del soggetto subentrante nella posizione del precedente concessionario.

#### **Art. 40 – Collaudo o accertamento del regolare adempimento degli obblighi contrattuali**

1. Per i contratti con esecuzione periodica e continuata il Capitolato Speciale d'Appalto può prevedere un rendiconto periodico delle prestazioni rese.
2. Al termine dell'esecuzione del contratto l'ufficio competente adotta un atto motivato di accertamento della regolarità o irregolarità nell'adempimento delle prestazioni contrattuali da comunicarsi all'interessato.
3. L'attestazione di cui al comma 2 non è dovuta, fatta salva la richiesta da parte del contraente, in caso di lavori, forniture, e servizi eseguiti in economia .
4. Nel caso di installazione di impianti e macchinari, l'accettazione a seguito di consegna deve essere seguita dal collaudo che attesti la messa in funzione e l'effettivo funzionamento dell'impianto o del macchinario.
5. Per i lavori pubblici si applicano le norme dell'art. 141 del D. Lgs. nr. 163 del 12.04.2006.

#### **Art. 41 – Ipotesi di inadempimento – Penalità – Risoluzione**

1. Facendo salva la possibilità di richiedere i danni ulteriori, possono essere previste nei contratti clausole penali per i ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale
2. La penale va determinata in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione.
3. L'importo complessivo delle penali applicate non può superare il limite del 10% dell'importo dell'appalto al netto dell'Iva, fatta salva la normativa speciale in materia di lavori pubblici.
4. In caso di reiterata inosservanza delle disposizioni contrattuali e di inadempimento grave alle obbligazioni dedotte in contratto tale da compromettere l'esito finale del contratto, il Responsabile di servizio competente notifica al contraente una diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni ed applica le penalità eventualmente previste per il ritardo nell'adempimento.
5. Scaduto inutilmente il termine assegnato per l'adempimento, il contratto può essere risolto, con diritto, in caso di fornitura, alla restituzione del corrispettivo già versato.
6. E' fatto salvo il riconoscimento dell'utilità delle prestazioni già effettuate.
7. La risoluzione del contratto opera di diritto nel caso che il contratto preveda una clausola risolutiva espressa.
8. Alla risoluzione del contratto o all'applicazione di penali, per le quali non sia stata autorizzata nel contratto la compensazione con le somme dovute a titolo di corrispettivo, consegue l'incameramento della cauzione definitiva.
9. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto ai maggiori danni subiti in conseguenza della risoluzione del contratto.

#### **Art. 42 – Recesso**

1. Il Capitolato Speciale d'Appalto, il Foglio Condizioni Esecutive ed il medesimo contratto possono prevedere la facoltà di recesso dal contratto da parte del Comune per motivi di pubblico interesse, fatta salva l'adozione di misure adeguate per la necessità di assicurare la continuazione dei servizi, con diritto dell'altro contraente al pagamento dei lavori eseguiti e delle percentuali dei lavori non eseguiti stabilite dalla normativa vigente.

### **Art. 43 – Esecuzione d’ufficio**

1. Nell’ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, a seguito di inadempimento, che possa pregiudicare la continuità del servizio o la conclusione dei lavori in tempo utile agli scopi prefissati, il Responsabile di servizio competente o suo delegato può procedere, in via d’urgenza, all’esecuzione d’ufficio del contratto, con spese a carico del contraente inadempiente, mediante affidamento del servizio, a seguito di gara ad evidenza pubblica o di trattativa privata, ad altra ditta avente i requisiti richiesti, ovvero mediante esecuzione diretta o per cottimi fiduciari.

### **Capo III – Disposizioni relative alle singole fattispecie contrattuali**

#### **Art. 44 – Appalto**

1. Il contratto d'appalto stipulato agli esiti dell'affidamento mediante le procedure disciplinate dal presente regolamento è redatto conformemente alle norme di cui al titolo III.

#### **Art. 45 – Locazione**

1. I contratti mediante i quali il Comune assume o concede in locazione o in affitto beni immobili sono, di regola, affidati mediante trattativa privata salvo che, per l'importanza o il valore del contratto, non si ritenga opportuno esperire il pubblico incanto e fatte salve le disposizioni di legge speciale per particolari settori.
2. Si applicano le disposizioni di legge vigenti per il contenuto e la registrazione del contratto, di regola avente forma di scrittura privata non autenticata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 del presente regolamento.

#### **Art. 46 – Compravendita**

1. L'acquisto di beni mobili registrati da parte del Comune viene effettuata mediante affidamento a soggetto individuato mediante procedura di appalto o cottimo fiduciario per forniture, ed è disciplinata dalle norme in materia di compravendita stabilite dal codice civile.
2. È consentita l'alienazione a terzi di beni mobili il cui uso non risulta più utile per l'Ente.
3. L'atto di alienazione è autorizzato con determinazione del Dirigente responsabile che consente la dismissione dall'inventario dei beni mobili del Comune, ed è stipulato in forma scritta, fatta salva l'ipotesi di importi di modesta entità, non superiori ai limiti stabiliti dal regolamento per il lavori, i servizi e le forniture da eseguirsi in economia, per i quali è sufficiente l'accertamento della trasmissione dell'accettazione della proposta.
4. La compravendita di beni immobili può essere effettuata anche con preventiva stipulazione del contratto preliminare seguita da stipulazione in forma pubblica amministrativa, con atto registrato e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, da parte dell'Ufficio Contratti, previa predisposizione delle visure e delle documentazioni catastali, presso la conservatoria Registri Immobiliari, e/o di altro genere necessari alla stipulazione, da parte dell'Ufficio tecnico o di un professionista esterno di fiducia appositamente incaricato.
5. È fatta salva l'opportunità di affidare la stipulazione definitiva ad un Notaio di fiducia dell'Ente.
6. Il contenuto del contratto è regolato dalle norme comuni e da eventuali disposizioni di legge speciale vigenti in materia.

#### **Art. 47 – Concessioni cimiteriali**

1. Le concessioni cimiteriali sono rilasciate mediante concessione – contratto con il quale sono stabiliti l'oggetto, la durata e l'importo del canone concessorio, ai sensi del vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria e degli atti deliberativi di individuazione delle aree e degli importi relativi al canone concessorio.

#### **Art. 48 – Convenzioni in materia urbanistica**

1. Sono stipulate convenzioni in materia urbanistica, quali contratti sostitutivi di procedimenti per la pianificazione urbanistica, in conformità alle leggi speciali vigenti in materia.

#### **Art. 49 – Atti societari**

1. La partecipazione del Comune a società miste per la gestione di servizi è disciplinata dalle vigenti norme in materia di gare pubbliche per l'individuazione dei soci, anche ai fini dell'affidamento diretto di servizi.

#### **Art. 50 – Ipotesi residuali**

1. Resta in facoltà del Comune la stipulazione di contratti non previsti dai precedenti articoli, conformemente alle norme ed ai principi del presente regolamento.

### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 51 – Abrogazione di norme incompatibili**

1. Sono abrogate tutte le norme vigenti in base ai regolamenti comunali incompatibili con il presente atto.

#### **Art. 52 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia a quanto stabilito dalle norme del codice civile ed alle norme specifiche in materia di contratti applicabili agli Enti Pubblici territoriali, ovvero, per analogia, alle norme previste per gli Enti pubblici Statali, in quanto compatibili.
2. E' fatta salva, inoltre, ogni eventuale successiva integrazione e modificazione delle norme di legge citate nel presente regolamento.

#### **Art. 53 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito della sua pubblicazione all'Albo pretorio e dell'acquisto di efficacia ai sensi di legge.

\*\*\*    \*\*\*    \*\*\*